


Bilanci. Il recepimento della direttiva europea 34/13 di semplificazione degli obblighi di redazione

Microimprese senza nota integrativa

L'esenzione vale se lo stato patrimoniale dà informazioni aggiuntive



Franco Roscini Vitali

■ Niente **nota integrativa** al bilancio delle **microimprese**, se lo stato patrimoniale è accompagnato da sufficienti informazioni. È l'effetto più importante del recepimento della direttiva 34/13, che consente agli Stati membri di esentare queste imprese da numerosi **obblighi sulla redazione del bilancio**.

A questi fini, per microimprese si intendono le società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti: totale attivo dello stato patrimoniale 175mila euro, ricavi delle vendite e delle prestazioni 350mila euro e dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità.

Il recepimento era facoltativo e l'Italia l'ha applicato con prudenza, abbassando i limiti di attivo e ricavi che, per l'articolo 3 della direttiva, sono doppi (rispettivamente 350 e 700mila euro). Inoltre, non è stata recepita la possibilità di esonero dall'obbligo di pubblicazione del bilancio.

La direttiva, poi, precisa che entro il 20 luglio 2018 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato

economico e sociale europeo una relazione sulla situazione delle microimprese che tenga conto, in particolare, del numero di imprese che rientrano nei criteri dimensionali (e della riduzione degli oneri amministrativi derivanti dall'esenzione dall'obbligo di pubblicazione). In effetti, si deve tenere conto che la maggior parte delle imprese europee è costituita da società di dimensioni minori. E il Codice civile, probabilmente, dovrebbe essere scritto in modo più completo perché, da sempre, regolamenta i bilanci in forma abbreviata e ora quelli delle microimprese rinviano alle disposizioni relative alle imprese maggiori.

Il nuovo articolo 2435-ter del Codice, dedicato alle microimprese, prevede la redazione di stato patrimoniale e conto economico in base agli schemi previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell'articolo 2435-bis. Idem per i criteri di valutazione, con possibilità di non applicare la valutazione al costo ammortizzato a crediti, debiti e titoli.

Lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e numeri romani: sono le classi precedute da lettere maiuscole e sottoclassi precedute dai numeri romani. Inoltre, possono essere aggregate alcune voci: tuttavia, tra i crediti e debiti a breve devono essere separatamente indicati quelli esigibili oltre l'esercizio successivo.

Lo schema si distingue da quello delle piccole imprese, che redi-

gono il bilancio in forma abbreviata, per l'assenza nelle voci del patrimonio netto della Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi relativa agli strumenti finanziari derivati dalla cui disciplina sono escluse le microimprese.

Nel conto economico possono essere raggruppate alcune voci, contenute nel valore e nei costi della produzione, nonché nell'area finanziaria.

La semplificazione più significativa è l'esonero dalla redazione della nota integrativa se, in calce allo stato patrimoniale, sono contenute le informazioni su: impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura della garanzie reali prestate; impegni esistenti su trattamento di quiescenza e simili; compensi degli amministratori.

Le società che si avvalgono delle esenzioni in questione devono presentare il bilancio in forma abbreviata (o ordinaria) quando per il secondo esercizio consecutivo superano due dei limiti indicati sopra. A tale proposito il Codice civile non dice altro, ma il documento congiunto Cndcec-Confindustria, sul passaggio alle nuove disposizioni, precisa che le micro-imprese possono verificare il rispetto dei limiti previsti con riferimento agli esercizi 2015-2016 e adottare le nuove norme già nel bilancio 2016, in considerazione della previsione della direttiva di ridurre gli oneri amministrativi per le realtà di minori dimensioni.

Gli esempi

ACCANTONAMENTO DI PASSIVITÀ FISCALI

La società Alfa, nel 2016, è stata sottoposta ad accertamento dall'agenzia delle Entrate, con maggiori imposte, sanzioni e interessi per 25mila euro su esercizi precedenti. L'amministratore, sentiti i propri consulenti, ritiene di poter ridimensionare l'importo. Pertanto, dopo aver riveduto i conteggi, decide di imputare nella voce 20 del conto economico con contropartita un fondo l'importo di 15mila euro relativo a maggiori imposte, sanzioni ed interessi

INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA

La società Beta, a marzo 2017, ha ricevuto la contestazione di un cliente per difetti di fabbricazione in una fornitura di novembre 2016. Verificato che la contestazione è fondata, vuol proporgli un risarcimento, che al momento di redigere il bilancio non è stato ancora quantificato. Così la società non effettua accantonamenti, ma riporta in calce allo stato patrimoniale la notizia della contestazione e dell'esito previsto

DERIVATI

La società Gamma 1, nell'esercizio 2016, ha stipulato un derivato che, al 31 dicembre 2016, ha un fair value negativo di 20mila euro. Dopo aver effettuato le opportune verifiche e, tra l'altro, avere appurato che il derivato non è di copertura, la società intende chiuderlo nel corso del 2017. Pertanto, iscrive nell'area D del conto economico il costo con contropartita un fondo

DA BILANCIO MICRO A BILANCIO ORDINARIO

Il passaggio da bilancio in formato microimpresa (o abbreviato) a bilancio ordinario, in caso di obbligo di applicazione del costo ammortizzato, costituisce cambiamento di principi contabili. Con applicazione prospettica, in base al principio contabile Oic 29, alle poste contabili sorte dopo il passaggio (principio Oic 15)